

FAQ - frequently asked questions

1. Cosa si intende per “idrogeno rinnovabile”? Cosa si intende per “Idrogeno verde e pulito”?

L'avviso all'art. 1, comma 1 lettera o) definisce l'Idrogeno rinnovabile come l'idrogeno prodotto a partire da energia rinnovabile in conformità con le metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto nella direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ulteriormente si rinvia al regolamento delegato della Commissione UE 1184 del 10 febbraio 2023 in vigore dal 10 luglio 2023 con cui si precisa a quali condizioni l'idrogeno, i combustibili da esso derivati o altri vettori energetici possano essere considerati effettivamente RFNBO (renewable fuels of non-biological origin) ed il metodo di valutazione delle riduzioni di emissioni. Le regole mirano a garantire che questi carburanti siano prodotti nei momenti e nei luoghi in cui è disponibile energia elettrica da fonti rinnovabili, sviluppando il concetto di “addizionalità” introdotto dalla RED II (Direttiva 2018/2001 sulle energie rinnovabili) ora riformata dalla RED III. Inoltre, si intendono finanziare progetti mirati a incentivare la costruzione o ammodernamento di infrastrutture di ricerca negli ambiti indicati all'art. 6 comma 1.

2. I costi di eventuali lavori edili di adeguamento dei locali che devono ospitare le apparecchiature che compongono l'infrastruttura di ricerca rientrano all'interno dei costi ammissibili di installazione di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) del bando?

L'art. 7 comma 1, lettera b) fa riferimento a spese di progettazione, installazione e collaudo connesse alle spese di cui al comma a) ovvero spese per investimenti materiali e immateriali che comprendono tutte le spese sostenute per acquistare strumentazione scientifica e impianti tecnologici, macchinari, attrezzi, utensili, strumenti di tipo informatico, compresi i software e le licenze d'uso. Sono dunque da ritenersi NON ammissibili spese edili di adeguamento dei locali ad eccezione di spese strettamente connesse all'installazione della strumentazione scientifica e degli impianti tecnologici, macchinari, attrezzi, utensili, strumenti di tipo informatico acquisiti.

3. Possono essere beneficiari del bando Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza che non hanno sede sul territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia? Il requisito della sede è richiesto solo per le imprese?

L'art. 4 comma 1 del bando prevede che possono beneficiare dei contributi:

- a) gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza;
- b) le imprese (microimprese, piccole, medie e grandi imprese).

Il successivo art. 5 precisa i requisiti di ammissibilità dei beneficiari. In particolare il comma 1 dettaglia i requisiti degli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, ed in particolare la lettera a) indica che gli stessi devono essere in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2 (dedicato ai requisiti dei beneficiari imprese) lettere a), b), d) e) f), g), i).

Dal rinvio al comma 2 lettera a) consegue che sia gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza che le imprese al momento della presentazione della domanda devono avere la sede legale o l'unità operativa presso cui viene realizzato il progetto attive nel territorio regionale. Possono presentare domanda di contributo sia gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza che le imprese che alla data di presentazione della domanda non abbiano la sede legale o l'unità operativa attiva sul territorio regionale: in tal caso il requisito viene dichiarato sotto forma di impegno a costituire la sede o l'unità operativa sul territorio regionale prima dell'avvio del progetto.

Riassumendo la sede legale o l'unità operativa presso cui viene realizzato il progetto devono essere attive nel territorio regionale prima dell'avvio del progetto.

4. Chi può presentare la domanda? Quali sono i meccanismi di delega e di procura previsti?

Rinviano agli art. 4, 16 e 17 dell'Avviso, si fornisce di seguito una risposta di taglio pratico a più quesiti posti sulla modalità di presentazione della domanda e relativi meccanismi di delega e procura meglio chiariti a seguito del Decreto del Direttore per particolari funzioni n. 39072 di data 14.08.2024.

I progetti devono essere realizzati in forma congiunta attraverso lo strumento dell'ATS (Associazione Temporanea di Scopo). Il soggetto capofila, obbligatoriamente un organismo di ricerca, deve agire in veste di mandatario dei partecipanti attraverso il conferimento da parte degli stessi di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

La domanda:

- **in caso di ATS già costituita**, è presentata a cura del soggetto capofila in quanto mandatario, che allega copia dell'atto costitutivo dell'ATS;
- **In caso di ATS non costituita**, è presentata a cura del soggetto capofila che deve allegare l'impegno a costituire l'ATS prima dell'avvio del progetto e la procura alla presentazione della domanda al soggetto capofila da parte di ciascun richiedente (Modulistica, allegato 6).

Deve essere presentata un'unica domanda comprendente gli interventi dei singoli partner in un'unica relazione tecnica.

La domanda può essere sottoscritta e inoltrata:

- a) dal legale rappresentante del capofila o dal procuratore interno al richiedente avente potere di firma (non fornito modello di delega);
- b) da soggetto esterno delegato esclusivamente tramite formale procura (non fornito modello di formale procura) dal legale rappresentante del capofila di cui alla lettera a) del art 17 comma 2 dell'avviso, secondo le modalità operative riportate nelle linee guida per la presentazione della domanda di contributo.

Si evidenzia ulteriormente che:

1. NON sono ammesse deleghe di deleghe;
2. la terminologia indicata nel bando non è perfettamente identica a quella del sistema informatico IOL nel quale viene presentata la domanda che include la delega al mero compilatore della domanda (differenze facilmente intuibile nella compilazione stessa).

5. Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza articolati in più istituti o più dipartimenti con autonomia gestionale e finanziaria possono presentare più candidature indicando di volta in volta l'Istituto o il Dipartimento come proponente?

L'art. 9 dell'Avviso precisa che la partecipazione al bando da parte di ciascun organismo di ricerca e diffusione della conoscenza in qualità di capofila è consentita per un massimo di 1 (una) domanda di finanziamento. Qualora un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza superi tale limite, è considerato ammissibile il primo progetto validamente presentato in ordine cronologico.

Se un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza per sua organizzazione comprende più Istituti o più dipartimenti ma mantiene un unico codice fiscale ed un'unica partita Iva, allora lo stesso è considerato soggetto unico e pertanto potrà candidarsi in qualità di capofila per un massimo di 1 domanda di finanziamento: il limite si applica a livello di Ente.

6. Nell' Advisory board possono essere indicati esperti academicci anche stranieri, enti/istituzioni esteri, rappresentanti di imprese non aventi sedi o unità operative sul territorio regionale? I componenti designati nell'advisory board possono ricevere un gettone di presenza o un compenso?

L'art 14 "Gestione dell'infrastruttura" stabilisce che per l'intero periodo di gestione dell'infrastruttura, il partenariato costituisce un advisory board con la presenza di imprese o di rappresentanze delle imprese quali le associazioni di categoria. L'advisory board fornisce indirizzi su bisogni tecnologici espressi dal mercato. I componenti dell'advisory board non sono considerati partner del progetto e non ricevono alcun finanziamento pubblico.

Posto che la qualità e l'affidabilità dell'advisory board in termini di composizione e di modalità di funzionamento saranno oggetto di valutazione nell'ambito del criterio di valutazione tecnica 6. B), sulla base dei quesiti posti si precisa che:

1. è richiesta dal bando la presenza di imprese o di rappresentanze delle imprese quali le associazioni di categoria, a tali soggetti possono essere aggiunti anche referenti di organismi di ricerca, enti ed organizzazioni non partner di progetto senza nessuna limitazione rispetto alla presenza o meno sul territorio regionale;
2. il sopra citato art. 14, comma 3, dell'Avviso prevede che "i componenti dell'advisory board non sono considerati partner del progetto e non ricevono alcun finanziamento pubblico". Qualora nel definire composizione e ruoli dell'advisory board venga previsto un gettone di presenza o un compenso per i membri designati, questi ultimi non sono in alcun modo vietati dal bando, e-configurano una scelta in capo ai proponenti, ma NON rientrano tra le spese ammissibili nell'ambito dell'Avviso.

7. La relazione tecnica del progetto deve essere sottoscritta digitalmente oppure può essere caricato il documento pdf privo di forma digitale?

La formula presente sul sistema di presentazione domanda IOL, in corrispondenza dell'allegato obbligatorio Relazione dettagliata di progetto, "Formato File: documenti firmati" rappresenta la modalità di caricamento che consente più opzioni di caricamento: file pdf e file pdf firmati digitalmente. L'avviso non richiede come obbligatoria la firma della relazione tecnica di progetto, pertanto è possibile caricare il file pdf privo di firma.